



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA

PATRIMONIO E DEMANIO

Ispettorato Edilizio

Prat. n. 14/2017

Prot. n. 47551

Ord. n. 234

Civitavecchia, 29 Maggio 2018

IL DIRIGENTE

VISTA e richiamata

la propria precedente Ordinanza di demolizione n. **195** del **17/04/2018** con la quale veniva ordinata la demolizione e rimozione dell'opera abusiva realizzata presso l'immobile sito in Via Rodi n. 8, distinto in catasto al Foglio n. 20 particella n. 140 sub 501 ricadente Zona 4 - *Zona di ampliamento e ristrutturazione edilizia intensiva* ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. di P.R.G. di proprietà del Sig. **MUSELLI Eddy** nato a Civitavecchia (RM) il 26/05/1970 ivi residente in Via Rodi n. 8, in violazione dell'art. 37 del DPR 380/2001 poiché intervento ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. b) del DPR 380/01 s.m.i., consistente in:

- pensilina in muratura sporgente su parte della scala avente dimensioni circa ml 1,50 x 1,00 risultata priva di titolo;

VISTE

le relazioni tecniche di accertamento prot. n. 105253 del 11/12/2017 e prot. n. 11044 del 02/02/2018, redatte dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato in data 24.10.2017 congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale, dalle quali si evince che, presso l'immobile sito in Via Rodi n. 8, distinto in catasto al Foglio n. 20 particella n. 140 sub 501 ricadente Zona 4 - *Zona di ampliamento e ristrutturazione edilizia intensiva* ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. di P.R.G. di proprietà del Sig. **MUSELLI Eddy** nato a Civitavecchia (RM) il 26/05/1970 ivi residente in Via Rodi n. 8, è stato accertato un intervento edilizio privo di titolo abilitativo in violazione dell'art. 37 del DPR 380/2001 poiché intervento ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. b) del DPR 380/01 s.m.i. ., consistente nella realizzazione pensilina in muratura sporgente su parte della scala avente dimensioni circa ml 1,50 x 1,00;

VISTO che

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n 51/4 - 2017 prot. n. 20973 del 06/03/2018 ha trasmesso il Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 27 ultimo comma e art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

relativo all' illecito edilizio compiuto presso l'immobile sito in Via Rodi n. 8, distinto in catasto al Foglio n. 20 particella n. 140 sub 501 ricadente Zona 4 - *Zona di ampliamento e ristrutturazione edilizia intensiva* ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. di P.R.G. di proprietà del Sig. MUSELLI Eddy nato a Civitavecchia (RM) il 26/05/1970 ivi residente in Via Rodi n. 8;

VISTO che

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha dato all'interessato, Sig. MUSELLI Eddy con nota prot. n. 22169 del 09/03/2018, comunicazione avvio di procedimento;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di dover ingiungere ai sensi dell'art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. alla demolizione dell'opera abusiva indicata nelle succitate relazioni di accertamento ispettivo ed il ripristino originario dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che

a seguito delle osservazioni avanzate con nota prot. n. 37698 del 30/04/2018 il Sig. Musselli Eddy chiedeva allo scrivente ufficio la revisione del provvedimento sanzionatorio attraverso il pagamento della sanzione minima pari ad € 1.000,00 di cui all'art. 22 c. 2 lett C) della L.R. n. 15/2008;

VISTO che

conseguentemente a tale osservazione lo scrivente ufficio ha accolto con nota prot. 40628 del 10/05/2018 la summenzionata osservazione, poiché l'intervento è riconducibile all'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00 di cui all'art. 22 c. 2 lett C) della L.R. n. 15/2008;

RITENUTO

necessario, in virtù di quanto sopra riportato, rettificare la citata Ordinanza n. 195 del 17/04/2018 nella parte che riguarda il versamento di € 1.000,00 quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 22 c. 2 lett. C) della L.R. 15/2008 e dall'art. 3 del vigente regolamento sanzionatorio del Comune di Civitavecchia e alla regolarizzazione dell'illecito con S.C.I.A. in sanatoria entro giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente Atto;

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008;
- Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017.

ORDINA

a rettifica della precedente Ordinanza n. 195 del 17/04/2018 prot. n. 34008, per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, al Sig. **MUSELLI Eddy** nato a Civitavecchia (RM) il 26/05/1970 ivi residente in Via Rodi n. 8, quale responsabile dell'abuso di provvedere a proprie cure e spese, alla demolizione e rimozione dell'opera abusiva in premessa indicata, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, o in alternativa versamento di € 1.000,00 quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 22 c. 2 lett. C) della L.R. 15/2008 e dall'art. 3 del vigente regolamento sanzionatorio del Comune di Civitavecchia e alla regolarizzazione dell'illecito con S.C.I.A. in sanatoria entro giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

- Si specifica che la somma di cui sopra, dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n.44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 50874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale gli estremi della presente ordinanza per il pagamento entro e non oltre giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente, facendo pervenire al Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - Ufficio Ispettorato Edilizio, la relativa attestazione di avvenuto pagamento.

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza:
 - lo scrivente Servizio provvederà alla demolizione e rimozione dell'illecito edilizio addebitando al proprietario/ trasgressore le spese sostenute.

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:
 - Al Sig. **MUSELLI Eddy** nato a Civitavecchia (RM) il 26/05/1970 ivi residente in Via Rodi n. 8 - 00053 Civitavecchia RM;

- che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area “Vigilanza Urbanistico – Edilizia e contrasto all’abusivismo, Via Giorgione n. 129 – 00145 Roma”;
pec: vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all’osservanza del presente provvedimento;
- Al Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio - Ufficio Edilizia Privata.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente

Arch. Lucio CONTARDI